



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **DELIBERA N.129/15/CSP**

#### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ORANET S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE GOLD TV ITALIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5-TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CONTESTAZIONE N. 12 /15/DCA/PROC. 2628 / MRM)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTO l’atto di contestazione - CONT. N. 12/15/DCA - proc.n. 2628/MRM datato 9 marzo 2015 e notificato in data 10 marzo 2015 alla società Oranet. S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Gold TV Italia;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

La Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità con atto n. 12/15/DCA/Proc. 2628/MRM, datato 9 marzo 2015 e notificato in data 10 marzo 2015 ha contestato alla società Oranet S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Gold TV Italia la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, il giorno 1 ottobre 2014, in fascia oraria non consentita, dalle ore 07.00.00 circa, alle ore 15.30.00 circa, ed il giorno 3 ottobre dalle 07.00.00 circa, alle 15.30.00 circa sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 892, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche, al fine di ricevere pronostici concernenti il gioco del lotto;

### **1. Deduzioni della società**

La predetta società ha presentato in data 24 marzo 2015 (prot.n., 0029808) una memoria difensiva in cui, sostanzialmente, dichiara che la programmazione televisiva oggetto di contestazione non è da qualificarsi come televendita, bensì come telepromozione, in quanto “*chiaramente compresa in un programma televisivo avente carattere di intrattenimento*” consistente, tra l’altro, in un “*servizio telefonico a valore aggiuntivo di previsioni del lotto*” e che, non essendo trasmessa in diretta televisiva, deve ritenersi un “*servizio preregistrato*”. La circostanza che la programmazione televisiva contestata sia configurabile come telepromozione, “*rende applicabile al caso di specie il parere (prot. n. 0067167) reso dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alle associazioni di categoria in data 22 dicembre 2006*. La telepromozione, continua la predetta società, “*risulta, di conseguenza, essere stata trasmessa in conformità alla prescrizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 2, 4 e 5 della delibera n. 538/01/CSP*”.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Inoltre, afferma la società, “a conclusione di un procedimento sanzionatorio avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga a quella contestata con atto n. 25/14/DISM/PROC. 2587/ZD è stato adottato un provvedimento di archiviazione (delibera n. 176/09/CSP)”;

### **2. Valutazioni dell’Autorità**

Quanto eccepito dalla società Oranet S.r.l. non può essere accolto, in quanto:

- a) riguardo alla natura della programmazione televisiva contestata, l’invito a chiamare in diretta le numerazioni telefoniche in sovrimpressione, al fine di acquistare i pronostici elaborati del gioco del lotto, configura quanto trasmesso come televendita; nella vicenda contestata, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L’invito di cui sopra, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all’utente non resta che manifestare la volontà di accettare la proposta contrattuale così formulata, per aversi l’accordo tra le parti. Il fatto che l’informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta, dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell’offerta da parte dell’operatore che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l’utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;
- b) i numeri telefonici che appaiono sullo schermo televisivo in sovrimpressione con codice 892 sono associati a veri e propri servizi a sovrapprezzo; per quanto riguarda la mancanza, a dire della società Oranet S.r.l., del requisito dell’interattività del servizio a sovrapprezzo in questione fornito all’utente, l’eccezione in esame non rileva, in quanto la disposizione contenuta nell’art. 5-ter, comma 1, delibera n. 538/01/CSP si limita solo a vietare la presenza in sovrimpressione o comunque l’utilizzo delle predette numerazioni telefoniche, a prescindere dalla conseguente fornitura di un servizio a sovrapprezzo interattivo o meno; inoltre, l’interattività del servizio offerto può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite computer);
- c) premesso che la programmazione televisiva contestata è configurabile come televendita, il riferimento, poi, della società Oranet S.r.l., alle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 2, 4 e 5 della delibera n. 538/01/CSP, pertanto, non è pertinente, in quanto riferite alle diverse fattispecie della pubblicità e della telepromozione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- d) quanto, infine, alla circostanza, a dire della società Oranet S.r.l., che la fattispecie contestata risulti essere del tutto analoga a quella oggetto della delibera n. 176/09/CSP, l'archiviazione disposta in precedenza non può essere invocata, in punto di fatto e di diritto, come decisiva, in quanto trattasi di procedimento sanzionatorio del tutto distinto e risalente nel tempo;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Oranet S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Gold TV Italia, il giorno 1° ottobre 2014, in fascia oraria non consentita, dalle ore 07.00.00 circa, alle ore 15.30.00 circa, ed il giorno 3 ottobre dalle 07.00.00 circa, alle 15.30.00 circa la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/00); ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 15.493,00 (quindicimilaquattrocentonovantatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Con riferimento all'opera svolta dalla società Oranet S.r.l. per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della presunta violazione l'emittente ha dichiarato di impegnarsi ad osservare, anche per il futuro, le prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità, evitando di porre in essere comportamenti che possano costituire violazioni di norme, anche di natura regolamentare ed eliminando, inoltre, gli effetti prodotti dalla contestata violazione, avendo già predisposto idonei accorgimenti al fine di evitare il verificarsi di tali episodi ed anzi, nelle more, ha già disposto cautelativamente la sospensione delle trasmissioni oggetto di contestazione



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. CONT. N. 09/15/DCA - proc.n. 2628/MRM nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 15.493,00 (quindicimilaquattrocentonovantatre/00), aumentato di due volte per un totale di euro 30.987,00 (trentamilanovecentoottantasette/00) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Oranet S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Gold TV Italia – P. I.V.A. 01428070591 - con sede legale in Terracina (LT), via Giansanti n. 57, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ha mostrato in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto;

### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,00 (trentamilanovecentoottantasette/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

commi 1 e 3 della delibera 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.129*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.129*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria